

Ordinanza sul personale federale (OPers)

Modifica dell'11 settembre 2015

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 3 luglio 2001¹ sul personale federale è modificata come segue:

Art. 39 cpv. 2–4

² Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 4, lo stipendio è aumentato del 2,5–3 per cento ogni anno fino a raggiungere l'importo massimo della classe di stipendio.

³ Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 3, lo stipendio è aumentato dell'1–2 per cento ogni anno fino a raggiungere l'importo massimo della classe di stipendio.

⁴ Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 2, lo stipendio può essere aumentato dello 0,5 per cento al massimo ogni anno fino a raggiungere l'importo massimo della classe di stipendio.

Art. 49b cpv. 1

¹ La somma dei premi di prestazione e dei premi spontanei non può superare, per anno civile, il 10 per cento dell'importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro.

Art. 73 cpv. 1 e 2 lett. a

¹ Un premio di fedeltà è attribuito dopo dieci anni d'impiego e, in seguito, ogni cinque anni fino a che l'impiegato ha compiuto il 45° anno d'impiego.

² Il premio di fedeltà consiste:

a. *Abrogata*

¹ RS 172.220.111.3

II

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

² L'articolo 39 capoversi 2–4 entra in vigore il 1° ottobre 2015.

11 settembre 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova